



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

5^a Commissione (Programmazione economica, bilancio)

Audizione informale,

nell'ambito della "Conversione in legge del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"

(A.S. 2505)

14 febbraio 2022



Indice

Premessa.....4

CAPITOLO I

Nel Dettaglio.....8

Pacificazione fiscale per il periodo della pandemia.....10

Regime premiale da integrare.....10

Filiere e indotti già oggetto del Provvedimento.....11

Determinazione e quantificazione dei ristori.....12

CAPITOLO II

Emendamento n.1

Articolo 28 (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali).....13

Emendamento n.2

Articolo 28-bis.....15

Emendamento n.3

Articolo 28-bis.....15



Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

ringraziando la Commissione Bilancio del Senato per questo gradito invito, siamo con la presente a dare un primo contributo generale sull'impianto normativo, e sul periodo pandemico, a cui segue una breve indicazione puntuale sul provvedimento oggetto della presente audizione.

Responsabile Professioni

Celestino Bottoni

Il Presidente

Mino Dinoi

Ufficio Legislativo

Giovanni Malinconico



Premessa generale

AEPI pur apprezzando il costante intervento rivolto a ristorare le imprese, i lavoratori autonomi e dipendenti, dagli effetti negativi causati da una pandemia, inaspettata, unica per dimensione e portata, non può che sottolineare ed evidenziare una mancata celerità dei vari ristori che si sono susseguiti in tutto questo periodo; con norme variate e integrate di volta in volta al susseguirsi dei vari ristori. Amplificando così anche delle crisi finanziarie, indotte dalla stessa pandemia, che si sarebbero potute almeno alleviare con pronto intervento finanziario a mezzo di detti ristori.

In maniera pragmatica, è opinione di AEPI che una costruzione dei criteri di attribuzione e determinazione dei ristori sulla base dei dati già in possesso della Pubblica Amministrazione avrebbe permesso alla stessa di rifondere direttamente i cittadini - contribuenti; evitando il protrarsi dei tempi per l'emanazione di decreti attuativi, inoltre delle relative istanze da parte dei cittadini, esame da parte degli Enti preposti delle stesse richieste ed infine arrivare all'emissione dei relativi ristori dopo mesi dalla pubblicazione dei primi provvedimenti.

Allo stesso tempo, si segnala che, nonostante l'individuazione puntuale di attività economiche in sofferenza a mezzo codice ATECO, il sistema non rileva l'indotto relativo, la relativa filiera che appunto rimane nella coda, ma all'interno del comparto oggetto della crisi. Essendo, essa, impresa, agganciata economicamente e finanziariamente ai soggetti committenti principale, già meglio identificati nei vari provvedimenti.

Peraltro, proprio con riferimento al presente art. 28, A.S. 2505, di cui si chiede lo stralcio o il recepimento di quanto poi indicato di seguito in dettaglio, per la cessione del credito da *superbonus*, ed in attesa di leggere quanto già preannunciato dal Governo a rettifica della norma emanata, si registra un netto rallentamento delle stesse attività economiche che stavano dando uno dei pochi stimoli per una decisa e celere ripresa economica a causa di una norma diventata farraginoso e di difficile applicazione e anche per gli aumenti dei prezzi.

Senza alcun dubbio, il comparto dell'edilizia ha contribuito al risultato positivo sul PIL, pertanto si confida in una risoluzione dei problemi sorti in quest'ultimo periodo.



La presente Confederazione crede in una prossima ripresa del sistema Paese anche e per mezzo il Made in Italy che registra per il 2020 un + 6% rispetto al 2019 e un 2021¹ che è stato a sua volta migliore dell'anno precedente. Allo stesso tempo il progetto di rilancio attraverso il PNRR, con i relativi investimenti e riforme, porterà il sistema Paese a superare la profonda crisi generata dalla pandemia. Ciò nonostante non si può non evidenziare una attenzione e una riflessione nel prendere atto che, dopo il tonfo del 2020 con -8,90%, il PIL registrato per il 2021 è del 6,50%. Il relativo dato tendenziale viene già stimato al 4,10% per il 2022 con l'ulteriore diminuzione stimata al 2,30% per 2023, quindi con un PIL atteso, stimato, nel breve periodo in costante diminuzione.

Viceversa, ad una inflazione del 1,90% per il 2021, si preannuncia una inflazione tendenziale del 3,80% per il 2022 e dell'1,60% per il 2023. I tassi di interesse potrebbero ripartire dopo un periodo che sarà ricordato con la frase del nostro Premier "Whatever it takes" con tassi fermi e al minimo storico ed in alcuni casi negativi.

Riecheggiano ancora le parole pronunciate dal ns Premier DRAGHI in apertura del PNRR con una fotografia di quello che è stata la crescita del nostro Paese, rispetto al resto dell'Europa, nell'ultimo ventennio.²

Verificato che dalla crisi del 2008 si preannunciava una ripresa e un ripristino dei relativi valori economici verso il 2020/2021, con la sopraggiunta pandemia, bisognerà veramente credere e confidare nel PNRR per vedere forse nel 2023 - 2024 un riallineamento ai valori economici del 2008?

In una situazione così precaria, apprezziamo l'intervento per scongiurare e lenire un rincaro energetico, anche attraverso le future politiche della green economy. Gli aumenti dei prezzi già stanno mettendo in difficoltà la produzione industriale, anche con forti ritardi nelle consegne e il rincaro generale e non solo delle materie prime. Gli stessi generi alimentari hanno subito un netto e repentino aumento stimato

¹ <https://www.istat.it/it/archivio/esportazioni>

² PNRR – premessa *"La crisi si è abbattuta su un Paese già fragile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Tra il 1999 e il 2019, il Pil in Italia è cresciuto in totale del 7,9 per cento. Nello stesso periodo in Germania, Francia e Spagna, l'aumento è stato rispettivamente del 30,2, del 32,4 e del 43,6 per cento. Tra il 2005 e il 2019, il numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta è salito dal 3,3 per cento al 7,7 per cento della popolazione – prima di aumentare ulteriormente nel 2020 fino al 9,4 per cento."*



mediamente almeno del 10%³. Necessita un intervento strutturale, di più ampio respiro di almeno due - tre anni per dare il tempo necessario alle imprese di riprendersi ed uscire dalla crisi che ancora oggi è presente e dove ancora non si avvertono segnali di ripresa, salvo le esportazioni che registrano un segnale opposto.

Allo stesso tempo, dopo una ripresa nel 2019 del numero di partite IVA aperte, nel 2020 vi è stato un calo del - 14,80%, di cui ben il 72,20% chiuse da persone fisiche. Anche se per l'anno 2021 si registra una riapertura di partite iva per 549.500 posizioni, recuperando quindi il dato del 2019, solo il 67,20% riguarda le persone fisiche. Pertanto, si registra un calo netto del 5% rispetto alla riapertura di posizioni iva riguardanti le persone fisiche.

Elaborazione
AEPI su dati
MEF

³ <https://unric.org/it/fao-aumentano-in-tutto-il-mondo-i-prezzi-dei-generi-alimentari/>




Natura giuridica	2017	2018	2019	2020
	Numero partite IVA	Numero partite IVA	Numero partite IVA	Numero partite IVA
Persone fisiche	358.814	359.843	397.740	335.416
Società di persone	24.756	22.480	19.577	15.749
Società di capitali	123.454	123.608	116.596	97.582
Non residenti	2.760	5.078	10.164	14.522
Altre forme giuridiche	2.019	1.747	1.648	1.426
TOTALE	511.803	512.756	545.725	464.695


Dai dati pubblicati dall'ISTAT, è in recupero il numero delle posizioni lavorative. Anche se nel dettaglio desta qualche preoccupazione il fatto che le posizioni a tempo "determinato" siano importanti anche e proprio in quei settori in crisi, oggetto anche del presente provvedimento, quali ad esempio il settore alberghiero e la ristorazione.

Fonte ISTAT:


C- POSIZIONI LAVORATIVE (a) PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO
 (variazioni congiunturali)



D- POSIZIONI LAVORATIVE (a) PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO
 (variazioni tendenziali)



Fonte ISTAT: tempo determinato per settori



Stiamo vivendo un primo momento di ripresa dove la curva delle posizioni a tempo indeterminato, rispetto ad assunzioni a tempo determinato, rimangono ancora in forte sofferenza. Ciò nonostante si è scongiurato l'effetto di un licenziamento di massa che poteva anche arrivare ad oltre 1.000.000 di posizioni.

Nel dettaglio

Pur apprezzando il rinvio, per i settori oggetto anche del presente provvedimento, dei versamenti riferiti alla previdenza e alla fiscalità nella sua genericità, si riscontra dall'analisi dei precedenti provvedimenti che il mero rinvio,



ora fissato al 16 settembre 2022, non mette gli operatori nelle condizioni di poter onorare, nella maggior parte dei casi, le future scadenze a causa della mancata ripresa effettiva delle attività.

Risulta parzialmente infruttuosa la strada percorsa con i continui rinvii, proroghe, dei versamenti già sospesi. Questo perché, finché non si ritornerà alla normalità non sarà possibile una programmazione economica e finanziaria di medio periodo e quindi una distribuzione razionalizzata delle risorse economie che potranno essere rigenerate solo con un riavvio costante delle attività tutte. Peraltro, con un periodo più ampio per eseguire i versamenti sospesi a causa della pandemia si avrebbe la possibilità di un autofinanziamento, liberando così maggiori risorse interne per un volano, una ripartenza post pandemia, che avrebbe un riflesso positivo sull'intero sistema Paese.

A sostegno della tesi esposta si potrà far riferimento alle varie proroghe delle *rottamazioni e dei saldo e stralcio*⁴, di cui si aspetta e si sollecita una pacificazione fiscale per il periodo pandemico con una dilazione del pagamento rapportato a quello che è già il numero di rate predeterminate per importo di debito con l'Agenda della riscossione⁵, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73⁶ e s.s.i.. Tenendo conto anche del ravvedimento operoso⁷, art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, spontaneo del contribuente dimostrato con il comportamento concludente nel dilazionare il pagamento del debito già dichiarato in autodichiarazione e in base, rapportato, all'importo del debito in essere. Non arrivando, così, all'emissione delle relative cartelle esattoriale, o dell'avviso bonario, con l'aggravio anche delle sanzioni e degli interessi. Così operando, si darebbe ossigeno alle imprese sane ponendole nella condizione di poter ripartire in trasparenza e più agilmente.

L'istituto del ravvedimento operoso, di lungo periodo, trova la sua mancata applicazione proprio dal dettato normativo che al comma 3, dell'art. 19 del DPR 602/73, prevede che: “Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione”.

⁴ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/definizione-agevolata-rottamazione>

⁵ <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/>

⁶ <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={65884F57-134B-46C9-B400-BE69B20AF6E8}&codiceOrdinamento=200001900000000&articolo=Articolo%2019>

⁷ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/accertamenti/ravvedimento-operoso/come-regolarizzare-versimp>



Sullo stato di salute delle nostre imprese la stessa ABI⁸, non più di due mese fa, ha chiesto al Governo il rifinanziamento dei prestiti garantiti segnalando le difficoltà finanziarie delle imprese nell'assolvere il relativo pagamento nonostante il medio periodo concesso per la restituzione dei finanziamenti già concessi per liquidità.

Pacificazione fiscale per il periodo della pandemia

Quanto rappresentato e proposto permetterebbe una vera *compliance* tra contribuente e Pubblica Amministrazione, sospendendo gli effetti dell'art. 19, comma 3, del DPR 602/73, già richiamato, e per i soli contribuenti che avessero già dichiarato gli importi a debito e iniziato una relativa dilazione. Avremmo così l'effetto di un minor indebitamento con gli istituti bancari, per poi riversare le stesse imposte o contributi oggetto della presente proposta senza l'utilizzo di una quota parte dei finanziamenti bancari per onorare i medesimi debiti fiscali. Un ulteriore riflesso positivo della proposta è dato anche, indirettamente, dalla normativa sulla crisi d'impresa e dei relativi adempimenti. Questo in un periodo dove le eventuali perdite di esercizio sono solo mitigate solo dai parziali ristori ottenuti e dove lo stesso legislatore è intervenuto con la proroga del codice della crisi d'impresa a fine 2023⁹ proprio per mitigare alcune situazioni negative.

Regime premiale da integrare

Con il regime premiale, adottato dal legislatore per i contribuenti già oggetto di ISA¹⁰ (indici di affidabilità fiscale), gli stessi, contribuenti, al raggiungimento della votazione pari a 8 su 10 possono anche compensare crediti per importi superiori a 5.000. In virtù della stessa *compliance* richiamata anche nell'ultimo documento di indirizzo dal MEF¹¹, *Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale*, ci si domanda se non possa essere un giusto criterio per concedere delle dilazioni di pagamento più lunghe, in caso di crisi finanziaria, senza dover arrivare al riconoscimento anche di rateizzazione a 10 anni solo a

⁸ <https://www.abi.it/Pagine/news/tsf1-12-21.aspx>

⁹ È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 202 del 24 agosto il D.L. n. 118/2021 che rivede le regole sulla crisi d'impresa e riscrive il calendario di entrata in vigore del Codice della crisi. A rendere necessario, da una parte, l'ulteriore rinvio del D.Lgs. n. 14/2019 (in particolar modo del sistema di allerta) e dall'altra, l'introduzione di un nuovo percorso di emersione delle difficoltà gestorie di impresa, a carattere volontario ed extragiudiziale, è proprio la crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19, rispetto alla quale gli strumenti previsti dal Codice non sono più adeguati.

¹⁰ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modulistica-isa-2021>

¹¹ https://www.mef.gov.it/ministero/oiv/documenti/Atto-di-Indirizzo-per-il-conseguimento-degli-obiettivi-di-politica-fisca_21-23....pdf



seguito dell'emissione di cartelle esattoriali e reattive procedura attraverso l'Agenzia della Riscossione. Peraltro, premiando veramente soggetti che lo stesso legislatore definisce affidabili. Innescando così una vera politica a favore dei contribuenti onesti che "dichiarando" le proprie imposte, pur non potendole versare nell'immediato, si vedono competere con gli altri.

Agenzia delle Entrate¹² - ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

Con l'istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, l'Agenzia delle Entrate vuole favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea di redditi imponibili. L'istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un'ulteriore iniziativa che mira, utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

*Nel dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. **Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando "affidabili", avranno accesso a significativi benefici premiali.***

Filiere e indotti già oggetto del Provvedimento

Rispetto a quanto anticipato in premessa, si prega volere prendere in considerazione anche le attività svolte dagli stessi tassisti, NCC auto e NCC autobus che partecipano sempre al comparto del trasporto delle persone. Nella filiera del turismo ricadono anche alcuni settori legati all'attività promo pubblicitaria dai siti internet, settore tipografico, fotografia ect..

Peraltro, il dato indicato dovrebbe essere facilmente riscontrabile tramite la fatturazione elettronica verificando, per la maggior parte dei contribuenti, se il committente che ha chiesto il servizio, l'attività, la prestazione, o ha provveduto all'acquisto, ricade nei codici ATECO, oggetto dei vari provvedimenti. Se il prestatore d'opera o il contraente hanno relativi rapporti attestati da fatturazione elettronica al 100% è ovvia la medesima condizione di crisi che assorbe i primi, già oggetto di codice ATECO indicati, elencati, anche nel presente provvedimento a quelli che sono strettamente legati al medesimo processo produttivo come parte integrante e integrata di una unica filiera produttiva e quindi con le stesse necessità di un ristoro.

¹² <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/isa-2020/scheda-info-isa-2020>



Determinazione e quantificazione dei ristori

Pur apprezzando la definizione tecnica utilizzata *“Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917”* tale attività è subordinata per forza di cose ad un calcolo e ad una dichiarazione, domanda, da parte del contribuente per poi comunque esserci una successiva rideterminazione, da parte delle PA, del quantum erogabile a titolo di ristoro in base al numero delle stesse domande ricevute e in base alle disponibilità prefissate dal provvedimento.

Il provvedimento, oltre a prevedere una prima percentuale di variazione minima e pari al 30% determina poi una seconda percentuale rispetto ai ricavi totali.

La determinazione del ristoro, pur se puntuale nell’indicazione normativa, rimane comunque non puntuale in quanto non basata sul reddito effettivo, profitto, utile, o comunque sulla perdita di reddito certo.

Infatti, affinché il parametro dei ricavi possa avere una indicazione valida anche i relativi costi dovrebbero essere diminuiti nella stessa misura per così arrivare all’ipotesi di un reddito diminuito nella stessa proporzione e quindi *“equamente”* ridotto rispetto ai ricavi presi a oggetto, come unico parametro valutativo, nella presente parametrizzazione.

Che dire, bisognerebbe fare una dichiarazione dei redditi per il periodo oggetto dell’osservazione del provvedimento per avere un ristoro commisurato alla perdita di reddito del periodo.

Verificato e appurato che comunque il ristoro non ha una determinazione puntuale su quello che è il minor reddito accertato in maniera puntuale e precisa. Ma è solo un parametro, fatturato, che stima una perdita presunta, si propone, per il futuro, di prendere a base il *“volume d’affari”* che è facilmente riscontrabile dal modello della dichiarazione IVA per l’annualità pregresse e per i periodi intermedi dalle liquidazioni periodiche IVA, sempre oggetto di trasmissione telematica all’agenzia delle entrate. Peraltro, questo parametro risulta ulteriormente sicuro e facilmente riscontrabile



anche per mezzo della stessa fatturazione elettronica. Peraltro, e la stessa Agenzia delle Entrate va verso la dichiarazione IVA precompilata, così come confermato dal MEF nella nota di indirizzo per i prossimi anni.

Come indicato in premessa, la ricerca di una parametrizzazione dei ristori con dei dati già in possesso dalla Pubblica Amministrazione renderebbe più celeri i tempi per l'ottenimento dei ristori che comunque devono essere intesi come degli importi forfettari di un mero indennizzo.

CAPITOLO II

AS 2505

Emendamento n.1

Articolo 28

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

<< Articolo 28 (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali)

1. Al comma 1-ter, articolo 121, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera a) inserire la seguente:

<< a-bis) ai fini dell'apposizione del visto di conformità di cui alla precedente lettera a), è necessario acquisire una certificazione redatta da un notaio a seguito di una verifica in cantiere, secondo criteri individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. >>

Relazione

L'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 ha eliminato la facoltà di successiva cessione del credito nella fattispecie in cui il beneficiario delle agevolazioni fiscali opti, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.



Analogamente, in caso di opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, questi ultimi possono a loro volta cedere il credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma senza facoltà di successiva ulteriore cessione.

Dette disposizioni sono state introdotte per il contrasto alle frodi nel settore, ma – a nostro avviso – il limite imposto alle cessioni del credito non rappresenta un idoneo strumento di lotta alla criminalità che vede nei cantieri fantasma e nelle operazioni inesistenti la causa principale delle operazioni fraudolente finora scovate. Invero, le limitazioni introdotte appaiono foriere di una significativa riduzione degli interventi agevolati nonché di una ripercussione sui futuri investimenti nel settore con un'inevitabile conseguente contrazione nei saldi di finanza pubblica.

Al fine di combattere le frodi, crediamo sia maggiormente opportuno intervenire antecedentemente all'apposizione del visto di conformità e quindi al "riconoscimento" del credito fiscale, in una fase addirittura precedente alla prima cessione del credito.

La lotta ai cantieri fantasma andrebbe attuata attraverso un **controllo preventivo della legalità** degli interventi.

Il riconoscimento preventivo della legalità dell'intervento dovrebbe essere certificato da una figura di garanzia per il nostro ordinamento giuridico e per ciascuna delle parti coinvolte, indipendente ed imparziale.

Rifacendoci alle parole del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che – poco prima della pandemia – mise in evidenza l'importanza del ruolo del notaio quale figura cui compete il delicato controllo preventivo della legalità in settori nevralgici per l'economia del nostro paese, riteniamo che questa funzione di garanzia possa essere svolta dai notai. Essi, prima di ogni Stato di Avanzamento Lavori (SAL), mediante un accesso al cantiere, sempre con l'ausilio del direttore dei lavori, potrebbero certificare agevolmente l'esistenza del cantiere e lo svolgimento delle opere, bollinando l'operazione quale scevra da rischio di frodi.

In tal modo, le operazioni che daranno luogo ai crediti fiscali – già prima di qualsiasi operazione di cessione – avranno acquisito l'asseverazione di regolarità da parte di ben tre figure professionali: tecnici, commercialisti/Caf, notai.

L'eventuale introduzione di detta procedura mal si concilia con gli ambiti obiettivi di semplificazione amministrativa, ma riteniamo possa rappresentare un giusto compromesso affinché si possano abrogare le limitazioni introdotte dall'articolo 28 e tornare alla libera circolazione dei crediti fiscali.

E' necessario placare quella che appare sempre più come una nevrosi legislativa in materia di Superbonus affinché sia possibile riconquistare la fiducia degli operatori del settore e ridare slancio all'edilizia quale traino della ripresa economica con evidenti impatti positivi sul piano occupazionale.



AS 2505

Emendamento n.2

Articolo 28

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

<< Articolo 28-bis

Alla lettera i), comma 28, articolo 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola << nonché >> inserire le seguenti << - con esclusione degli interventi di cui al presente articolo - >>

Relazione

La presente proposta emendativa mira a modificare quanto disposto dalla Legge di Bilancio per l'anno 2022 affinché il cd. "Decreto Prezzi" da emanare a cura del Ministro della Transizione Ecologica, sia ritenuto strumento idoneo ad asseverare esclusivamente la congruità delle spese relative agli interventi per i quali è richiesto l'accesso alle agevolazioni fiscali ordinarie. Diversamente, per gli interventi per i quali è richiesto l'accesso alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese sarà necessario continuare a far riferimento esclusivamente ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) dell'articolo 119.

AS 2505

Emendamento n.3

Articolo 28

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

<< Articolo 28-bis

1. Al comma 8-bis, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole << a condizione che alla data del 30 giugno 2022 >> sono soppresse.



Relazione

In considerazione dei continui rallentamenti all'operatività causati dalla frequente introduzione di nuove disposizioni legislative in materia di Superbonus, la seguente proposta emendativa mira alla soppressione del vincolo che – alla data del 30 giugno 2022 - impone che siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.